

COMMISSIONE VII

DIFESA

6.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1979

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (595)	28	
PRESIDENTE	28, 29, 30, 33	
ANGELINI	30	
BANDIERA	30	
CAROLI	30	
DEL RIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	29, 30, 33	
TASSONE, <i>Relatore</i>	28, 33	
ZANINI	29, 30	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Modifica all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (Approvato dal Senato (770)	33	
PRESIDENTE	33, 34	
ANGELINI	33	
STEGAGNINI, <i>Relatore</i>	34	
CACCIA	34	
DEL RIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	34	
PERRONE	34	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della marina militare (Approvato dal Senato) (1068)	34	
PRESIDENTE	34, 35, 36	
BANDIERA, <i>Relatore</i>	34	
DEL RIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	35	
DE POI	35	
PIERINO	35	
Votazioni segrete:		
PRESIDENTE	37	

La seduta comincia alle 8,30.

LODOLINI FRANCESCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (595).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ».

Comunico che le Commissioni I affari costituzionali e V bilancio hanno deliberato di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

L'onorevole Tassone ha facoltà di svolgere la relazione.

TASSONE, *Relatore*. Il disegno di legge n. 595 è stato oggetto di discussione da parte di questa Commissione anche nella passata legislatura.

Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482, emanato in virtù della delega per il riordinamento del Ministero della difesa concessa al Governo con la legge 12 novembre 1962, n. 1862, rinnovata con la legge 9 ottobre 1964, n. 1058, ha esteso alla marina ed all'aeronautica le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263. Si trattava di procedure vigenti per l'esercizio, come ad esempio, quella per gli accreditamenti in contabilità speciali.

Si è posto, quindi, il problema di ordinare, attraverso una più puntuale normativa, gli uffici di amministrazione dell'esercito mediante un coordinamento ed un'armonizzazione con quelli della marina e dell'aeronautica.

Il disegno di legge in discussione recepisce le direzioni di amministrazione dei comandi militari territoriali dell'esercito e del comando generale dell'arma dei carabinieri e prevede l'istituzione di corrispondenti uffici presso i tre comandi di regione aerea, i comandi in capo dei dipartimenti marittimi dell'Alto Tirreno e dello Jonio.

Un'altra direzione di amministrazione viene istituita con il compito di esercitare le attribuzioni sopra indicate nei riguardi degli enti a carattere interforze, direttamente dipendenti dallo stato maggiore della difesa e dall'ufficio del segretario generale della difesa. Nell'ambito di quest'ultimo è prevista l'istituzione di un reparto per il coordinamento amministrativo, alle cui dipendenze è posta la predetta direzione di amministrazione interforze.

Insieme a questa normativa di armonizzazione e di razionalizzazione è prevista la soppressione di taluni uffici operanti nell'ambito dell'amministrazione militare e precisamente: dell'ufficio patrimoniale della marina, della ragioneria compartimentale della marina e dell'ufficio regionale di riscontro della regione aerea.

Già nella passata legislatura il Governo aveva preannunciato la presentazione di un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge, riguardo alle direzioni di amministrazione della Sardegna. Non so se intenda presentarlo anche in questa sede.

L'articolo 9 fu oggetto di un'ampia discussione durante la VII legislatura. Su di esso il gruppo della democrazia cristiana si esprime favorevolmente, sebbene con qualche particolare valutazione interpretativa, che si augura sia tenuta nel dovuto conto dal Senato al fine di una maggiore precisione normativa.

L'onorevole Bandiera intende presentare un emendamento all'articolo 9, tendente a stabilire che le cariche interforze di direttore centrale o di direttore generale della difesa e di capo reparto per il coordinamento amministrativo sono incompatibili tra loro e con quella di capo di un corpo o servizio che svolga istituzionalmente funzioni di carattere logistico o finanziario nell'ambito della forza armata di appartenenza.

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1979

Si tratta di un'esigenza la cui valutazione desidero rassegnare alla Commissione.

Altra esigenza è quella di salvaguardare gli ufficiali i quali vanno a ricoprire gli incarichi di cui sopra dalle limitazioni previste dalla legge n. 804 del 1973. Tale esigenza — sulla quale la Commissione dovrà esprimersi — è contenuta nel terzo comma dell'emendamento dell'onorevole Bandiera.

Per questi motivi, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge poiché esso verte su di una materia che è stata già ampiamente discussa nella precedente legislatura e la cui razionalizzazione è attesa da tempo da parte delle tre forze armate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ZANINI. Già nel corso della discussione su questo tema nella passata legislatura avevo espresso l'opinione del gruppo comunista in merito alla stesura definitiva di questo disegno di legge. Oggi il relatore ci ha annunciato la presentazione di un emendamento all'articolo 1 che necessita dei pareri della I e della V Commissione, per cui noi oggi non possiamo giungere alla votazione finale del disegno di legge.

Vorrei porre un'altra questione riguardante il comando militare della Sardegna che dipende a tutti gli effetti dal comando territoriale di Roma. Poiché anche noi siamo favorevoli al numero chiuso, implicitamente affermiamo che non vogliamo aumenti di spesa, per cui, se accogliessimo l'emendamento, ci troveremmo in una via senza uscita perché, in pratica, l'emendamento eleva surrettiziamente il livello dei reparti dislocati in Sardegna, con l'effetto di far passare i tenenti colonnelli al grado di colonnello. È questo un aspetto delicatissimo che non può essere affrontato — a mio giudizio — attraverso un semplice emendamento, ma con una legge ordinativa.

Infine, anch'io sono del parere che sia necessario introdurre un breve comma di interpretazione dell'articolo 9. È chiaro che

se lo volessimo approvare in questa seduta, dovremmo richiedere il parere alla V Commissione bilancio, ma forse potremmo aggirare l'ostacolo presentando un ordine del giorno interpretativo dell'articolo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DEL RIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Mi auguro che il disegno di legge in discussione possa essere approvato al più presto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

(Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito).

Alle dipendenze di ciascuno dei sotto-notati comandi è istituita una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dei comandi medesimi:

1) comando generale dell'Arma dei carabinieri, con sede a Roma e competenza territoriale nazionale per gli enti dipendenti dal medesimo comando generale;

2) comando regione militare nord-ovest con sede a Torino; comando regione militare nord-est, con sede a Padova; comando regione militare tosco-emiliana, con sede a Firenze; comando regione militare centrale, con sede a Roma; comando regione militare meridionale, con sede a Napoli; comando regione militare della Sicilia, con sede a Palermo.

La direzione di amministrazione istituita presso il comando regione militare centrale ha competenza territoriale anche sugli enti dislocati nella circoscrizione del comando militare della Sardegna.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

Per la Sardegna, nella quale le attribuzioni dei comandanti di regione militare

(già comandanti militari territoriali) sono devolute al comandante militare della Sardegna, è istituita, con sede a Cagliari, una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dello stesso comando.

BANDIERA. Per me sono implicite due considerazioni, che ricordava poco fa anche il relatore; la prima riguarda il primo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 9, secondo il quale le competenze proprie di un generale o di un ammiraglio che ricopra la direzione generale interforze siano tali da permettergli di partecipare ai compiti istituzionali che gli sono affidati.

L'altra considerazione — a mio parere più importante — si basa sul fatto che questo provvedimento colloca in soprannumero generali ed ammiragli, che ricoprono la carica di direttori interforze, e ciò avviene nel quadro del numero chiuso. Noi non vogliamo aumentare il numero dei generali e degli ammiragli, per cui è evidente che in questo modo si verifica una riduzione del numero degli ufficiali dello stesso grado nel ruolo dell'arma. Ciò è facilmente desumibile dal dibattito che svolgeremo in Commissione, ma credo sia opportuno esplicitarlo ulteriormente.

Noi potremmo approvare oggi il provvedimento così com'è e suggerire al Senato di emendare il testo.

CAROLI. È altrettanto evidente, però, che in caso di approvazione da parte del Senato di un emendamento, il provvedimento tornerebbe presso la nostra Commissione e noi dovremmo attendere ugualmente il parere delle Commissioni competenti. Il modo di legiferare suggerito dal collega Bandiera mi sembra piuttosto anomalo.

BANDIERA. Si tratta di un emendamento che è già implicito nel provvedimento.

CAROLI. Perché non lo approviamo noi oggi, visto che non comporta ulteriori oneri finanziari?

DEL RIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 1, dalla lettura dell'emendamento stesso ne risulta chiara la ratio. La Sardegna è un'isola veramente lontana, e la si vuole mettere in condizione di disporre di un suo ufficio di amministrazione.

ZANINI. A tutti gli effetti la Sardegna fa parte del Comando regionale di Roma, quindi non è opportuno fare un discorso di polverizzazione. Vediamo come stanno le cose: se l'emendamento venisse approvato in linea di principio dovremmo inviarlo alla Commissione bilancio, determinando esso di fatto il passaggio di grado — da tenente colonnello a colonnello — per alcune persone, con un conseguente aumento di spesa.

ANGELINI. Concordo con quanto ha detto il collega Zanini.

PRESIDENTE. Per chiarezza, vi ricordo il testo dell'emendamento presentato dal Governo:

L'ultimo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Per la Sardegna, nella quale le attribuzioni dei comandanti di regione militare (già comandanti militari territoriali) sono devolute al Comandante militare della Sardegna, è istituita, con sede a Cagliari, una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dello stesso Comando.

DEL RIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo ritira l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo articolo.

(È approvato).

Poiché dall'articolo 2 all'articolo 8 non sono stati presentati emendamenti, li por-

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1979

rò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

(Istituzione di direzioni di amministrazione della marina militare).

Alle dipendenze del comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno e di quello dello Jonio e del Canale d'Otranto sono istituite rispettivamente le direzioni di amministrazione di:

a) La Spezia, con competenza per gli enti situati nelle circoscrizioni territoriali del comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno, di quello dell'Adriatico e del comando militare marittimo della Sardegna;

b) Taranto, con competenza per gli enti situati nelle circoscrizioni territoriali del comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, di quello del Basso Tirreno e del comando militare marittimo della Sicilia.

(È approvato).

ART. 3.

(Istituzione di direzioni di amministrazione dell'aeronautica militare).

Alle dipendenze di ciascuno dei sotto-notati comandi di regione aerea è istituita una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dei comandi medesimi;

1) Comando della I regione aerea, con sede a Milano;

2) Comando della II regione aerea, con sede a Roma;

3) Comando della III regione aerea, con sede a Bari.

(È approvato).

ART. 4.

(Compiti delle direzioni di amministrazione).

Le direzioni di amministrazione assolvono i compiti seguenti:

a) assicurano il finanziamento degli enti amministrativamente dipendenti, at-

traverso la disponibilità dei fondi accreditati dall'Amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali, e la resa dei conti relativi;

b) svolgono le funzioni di natura giuridico-amministrativa ad esse devolute in relazione all'ordinamento delle singole forze armate;

c) esercitano l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti della rispettiva giurisdizione sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione per conto anche della ragioneria centrale presso il Ministero della difesa.

(È approvato).

ART. 5.

(Istituzione di una direzione di amministrazione interforze).

È istituita una direzione di amministrazione, con le attribuzioni ed i compiti indicati nel precedente articolo 4, con competenza sugli enti a carattere interforze, direttamente dipendenti dallo stato maggiore della Difesa e dall'ufficio del segretario generale della Difesa, da individuare con decreto ministeriale da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, unitamente a tutti gli altri enti speciali che rendevano il conto all'ufficio centrale dei servizi contabili.

(È approvato).

ART. 6.

(Istituzione di un reparto per il coordinamento amministrativo).

Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale della Difesa è istituito un reparto per il coordinamento amministrativo, retto da un ufficiale generale o ammiraglio dei servizi o corpi tecnico-amministrativi.

La direzione di amministrazione istituita con il precedente articolo 5 è posta alle dipendenze del predetto reparto.

Sono attribuite al capo del predetto reparto di coordinamento amministrativo le funzioni previste dalla normativa vigente per i comandanti di regione militare, di dipartimento militare marittimo e di

regione aerea in ordine alla gestione degli enti dipendenti dalla direzione di amministrazione di cui all'articolo precedente.

Il reparto per il coordinamento amministrativo tiene i rapporti, nell'ambito delle proprie competenze, con la ragioneria centrale del Ministero della difesa, sovrintendente alla chiusura a pareggio — eseguita dalla direzione interforze — della contabilità speciale di tutte le direzioni di amministrazione, alla tempestiva comunicazione di dati ed elementi chiesti dalla ragioneria centrale nonché al loro esame anche al fine di un controllo statistico-economico delle spese in rapporto alla forza o ad altri parametri di raffronto; coordina l'attività di tutte le direzioni di amministrazione; emana, inoltre, le disposizioni amministrative relative alla gestione in denaro ed in materia degli enti militari.

Il predetto reparto per il coordinamento amministrativo propone alla ragioneria centrale del Ministero della difesa le pene pecuniarie previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato per i ritardi nella presentazione dei rendiconti del contante e del materiale; mantiene altresì i rapporti con gli organi di controllo per le materie concernenti la gestione in danaro degli enti direttamente dipendenti.

(È approvato).

ART. 7.

(*Ispezioni amministrative*).

Le ispezioni amministrative ordinarie di cui al regio decreto 16 aprile 1934, n. 859, ed al regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 1963, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2415, sono attribuite anche agli ufficiali del servizio di amministrazione dell'esercito.

(È approvato).

ART. 8.

(*Data di costituzione delle direzioni di amministrazione e del reparto per il coordinamento amministrativo*).

La data di costituzione delle direzioni di amministrazione di cui agli articoli 2,

3 e 5, e del reparto per il coordinamento amministrativo di cui all'articolo 6, sarà stabilita con decreto del Ministro della difesa, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo articolo:

ART. 9.

(*Incompatibilità*).

Nei casi in cui i capi dei servizi e dei corpi dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica vengono impiegati negli incarichi di direttore centrale, direttore generale del Ministero della difesa e di capo del reparto per il coordinamento amministrativo di cui all'articolo 6, le funzioni di consulenza tecnica ed amministrativa esercitate nei confronti dei rispettivi capi di stato maggiore, le funzioni logistiche di Forza armata nonché l'attività ispettiva di carattere amministrativo-contabile sono conferite ad altro ufficiale generale o ammiraglio dello stesso ruolo.

Le cariche di direttore centrale, direttore generale e capo del reparto per il coordinamento amministrativo sono incompatibili tra loro.

Il deputato Bandiera ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'ultimo articolo:

ART. 9.

Le cariche interforze di direttore centrale o di direttore generale della difesa e di capo reparto per il coordinamento amministrativo, di cui al precedente articolo 6, sono incompatibili tra loro e con quella di capo di un corpo o servizio che svolga istituzionalmente funzioni di carattere logistico o finanziario nell'ambito della forza armata di appartenenza.

Nei casi in cui venga destinato ad una delle suddette cariche interforze un ufficiale generale od ammiraglio, che sia l'unico previsto in organico ed esistente nel grado massimo del ruolo di appartenenza,

tale ufficiale viene collocato in soprannumero mentre assume l'incarico di capo del corpo o del servizio l'ufficiale che deve ricoprire detta vacanza a norma dell'articolo 31 della legge 12 gennaio 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, qualora si verificano, per effetto di quanto disposto nel precedente comma, eccedenze rispetto al numero chiuso del ruolo di appartenenza fissato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 804 del 1973, l'ufficiale generale od ammiraglio soprannumerario più anziano che ricopra una delle anzidette cariche interforze rientra nel numero chiuso relativo al grado superiore.

Le disposizioni dei precedenti primo e secondo comma si applicano, ai soli effetti giuridici, dal 1° luglio 1979.

TASSONE. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Bandiera interamente sostitutivo dell'articolo 9, che contiene un particolare richiamo all'articolo 3 della legge n. 804 del 1973.

DEL RIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento Bandiera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bandiera, interamente sostitutivo dell'articolo 9, del quale ho dato poc'anzi lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (Approvato dal Senato) (770).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e succes-

sive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 ottobre 1979.

Comunico che la V Commissione bilancio ha deliberato di esprimere, nella seduta del 18 dicembre scorso, parere favorevole al disegno di legge.

STEGAGNINI, *Relatore*. Ricordo ai colleghi della Commissione che questo provvedimento deve essere approvato con urgenza per consentire agli ufficiali i quali devono raggiungere i rispettivi comandi di assegnazione di trasferirsi al più presto, anche per poter provvedere in tempo alla ricerca dell'alloggio ed all'iscrizione scolastica dei loro figli.

ANGELINI. Ancora una volta la Commissione difesa interviene con una « leggina » per modificare una legge sull'avanzamento degli ufficiali che non risponde più ai tempi e costringe a ricorrere a « marchingegni » di questo genere per ovviare agli inconvenienti che essa comporta.

Il gruppo comunista ritiene che sia ormai tempo che il Governo formuli una legge organica non solo sull'avanzamento degli ufficiali ma sull'ordinamento delle forze armate. Non si può, infatti, continuare a fare dell'attuale legge sull'avanzamento una specie di « arlecchino » che finisce per far perdere la visione complessiva delle modifiche che ad essa si sono apportate.

Pertanto, il gruppo comunista si dichiara favorevole al provvedimento in discussione poiché un certo numero di ufficiali, pur avendo superato il periodo di permanenza nei gradi, non ha ancora ottenuto la promozione al grado superiore. Tuttavia ritiene che questo non sia il modo migliore di soddisfare le esigenze che stanno maturando nelle nostre forze armate ed esprime le proprie riserve sul fatto che il Governo continui a presentare « leggine » per regolare una materia che, invece, va riconsiderata tramite la revisione della legge di avanzamento.

CACCIA. Ritengo che proprio nella misura in cui la legge di avanzamento riesca a dare una risposta complessiva alla situazione di inquadramento di tutti gli ufficiali essa provvede a realizzare giustizia all'interno delle forze armate.

Questo provvedimento costituisce un piccolo atto di correttezza nei confronti di alcuni ufficiali i quali si trovano in situazioni di sperequazione.

Pur ritenendo che non sia da sottovalutare l'esigenza avanzata dall'onorevole Angelini, credo tuttavia che la Commissione, nell'approvare questo disegno di legge, possa far presente al Governo quanto è emerso nel corso della discussione circa la necessità di migliorare la legge sull'avanzamento, sollecitandolo a presentare un disegno di legge che soddisfi tutte le esigenze che si manifestano all'interno delle forze armate. Diversamente, noi saremmo costretti ad una visione parziale e non globale del problema. Pertanto, invito il Governo a predisporre al più presto un disegno di legge che riordini tutta la materia riguardante l'avanzamento all'interno delle forze armate.

PERRONE. È auspicabile che anche i diversi gruppi politici presentino analoghe proposte di legge.

DEL RIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Voglio ricordare alla Commissione che più volte anch'io ho espresso l'esigenza di un testo globale ordinativo di questa materia. Sarà mia cura, quindi, fare in modo di accelerarne al massimo i tempi di presentazione.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere solo qualche piccola considerazione, perché non dobbiamo dimenticare tutti coloro che attendono da tempo una legge che regoli l'avanzamento. Sappiamo tutti che tale problema implica degli aspetti sociali piuttosto gravi che non vanno assolutamente sottovalutati. Non voglio più trovarmi, come è avvenuto in passato, di fronte alle famiglie di ufficiali di complemento non trattenuti le quali si trovavano in una situazione economica assai critica.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Ai fini del computo dei periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche previsti per ciascun grado, sono validi anche i periodi compiuti nell'incarico con il grado inferiore dagli ufficiali giudicati idonei ed iscritti in quadro di avanzamento ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della marina militare (Approvato dal Senato) (1068).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della marina militare », già approvato dal Senato nella seduta del 27 novembre 1979.

L'onorevole Bandiera ha facoltà di svolgere la relazione.

BANDIERA, *Relatore*. Questo provvedimento sugli ufficiali chimici farmacisti ha uno strano destino: infatti, è la terza volta che è sottoposto al nostro esame e che, pur dopo laboriose discussioni, non

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1979

è giunto all'approvazione definitiva, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Il Senato ha approvato ora lo stesso testo approvato nella scorsa legislatura dalla nostra Commissione con l'aggiunta di alcuni emendamenti, a mio giudizio peggiorativi. Nonostante ciò, sono del parere di approvare il testo così come ci è pervenuto dal Senato.

La motivazione di questo disegno di legge deriva dalla modifica delle norme sul reclutamento degli ufficiali chimici farmacisti che prima venivano reclutati con la laurea in farmacia o in chimica. Costoro venivano invitati nel corso del servizio a conseguire la seconda laurea al fine di ottenere alcune agevolazioni di carriera.

Nel frattempo, però, è stata istituita l'Accademia interforze di sanità militare che comprende i corsi di laurea in chimica e farmacia ed anche in chimica e tecnica farmaceutica di durata quinquennale comprensiva delle due lauree in farmacia e in chimica. Con questo provvedimento, dunque, si concedono le agevolazioni di carriera o agli ufficiali che provengono dall'accademia interforze in possesso della laurea in chimica e tecnica farmaceutica o agli ufficiali arruolati in possesso di laurea poiché gli avanzamenti sono stati bloccati. Da questa situazione di stasi è derivata anche una mancanza di arruolamenti, tanto più che si è verificata la situazione per cui gli ufficiali di complemento trattenuti sono avanzati nella carriera, mentre quelli in servizio permanente effettivo sono rimasti bloccati.

Dobbiamo, infine, ricordare che esiste ancora una disparità di trattamento per gli ufficiali dei servizi civili. Voglio solo ricordare come ad esempio ciò che dice l'articolo 15 della legge n. 1414 del 4 gennaio 1965 e cioè che « gli ufficiali in servizio permanente nei servizi tecnici vengono reclutati con il grado di capitano ». Ciò avviene perché i servizi tecnici sono dotati di organici con il grado di tenente e di capitano, per cui il passaggio dal grado di tenente a quello di capitano avviene non appena ultimato il primo pe-

riodo di ferma nel servizio di ufficiale. Questo provvedimento, nel testo presentato dal Governo, non consente una piena equiparazione, però ripara almeno le sperequazioni esistenti, per cui io ritengo opportuno approvarlo così com'è, permettendo esso il recupero di un anno di anzianità a coloro che sono in possesso delle due lauree, cioè agevolando la promozione da capitano a maggiore.

Ritengo pertanto che il provvedimento possa essere approvato, sollecitando però l'inclusione, nelle norme dell'avanzamento, anche dell'equiparazione dei diversi ruoli tecnici.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PIERINO. Noi siamo favorevoli, vorremmo però che il Governo si impegnasse a rivedere più attentamente tutta la materia, perché ci sono carriere che hanno uno sviluppo diverso da quello che noi riconosciamo ai farmacisti.

Il mio gruppo è quindi favorevole ad una rapida approvazione del provvedimento, che tra l'altro giunge al nostro esame con notevole ritardo, a condizione che il Governo, ripeto, si impegni ad evitare in futuro difformità e sperequazioni.

DE POI. Il gruppo della democrazia cristiana è favorevole all'approvazione del provvedimento in esame, ed auspica che essa avvenga nel più breve tempo possibile, perché il ritardo con cui ci accingiamo a varare la legge ne ha aumentata l'urgenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DEL RIO, Sottosegretario di stato per la difesa. Condividendo quanto ha detto l'onorevole Bandiera, confermo che gli emendamenti apportati dal Senato al testo governativo non lo hanno certo migliorato: tuttavia il Governo ne raccomanda una pronta approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ad essi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

All'articolo 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera *b*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *b*) diploma di laurea in chimica e tecnologia farmaceutica con l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ovvero diploma di laurea in farmacia con la relativa abilitazione all'esercizio della professione ovvero diploma di laurea in chimica o in chimica industriale con il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, per gli ufficiali chimici farmacisti. In relazione alle esigenze del ruolo, può essere indetto concorso per una o più categorie di laureati di cui sopra in possesso di uno dei predetti diplomi di abilitazione. Nella seconda ipotesi i bandi di concorso indicano la ripartizione dei posti »;

il terzo comma è abrogato.

(*È approvato*).

ART. 2.

Nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, dopo il primo comma dell'articolo 63 sono inseriti i seguenti commi:

« I tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario (ruolo ufficiali chimici farmacisti) reclutati mediante concorso o provenienti dall'Accademia di sanità militare interforze, superato il corso applicativo, sono ammessi a valutazione per la promozione al grado di capitano dopo il compimento di quattro anni di permanenza nel grado.

Gli ufficiali promossi in applicazione del precedente comma, qualora siano in

possesso di uno dei diplomi di laurea, richiesti dalle norme sul reclutamento, conseguito con un ciclo di studi universitari di durata quinquennale, assumono anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, con decorrenza retroattiva di un anno. Detti ufficiali sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo capitano già promosso avente la loro stessa anzianità assoluta ».

(*È approvato*).

ART. 3.

A modifica di quanto stabilito dalla legge 14 marzo 1968, n. 273, i giovani ammessi all'Accademia di sanità militare interforze aspiranti alla nomina a ufficiale in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) dell'Esercito e nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della Marina frequentano il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a partire dai giovani ammessi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 4.

L'articolo 39 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali farmacisti sono reclutati mediante concorso per esami fra i laureati in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche che non abbiano superato l'età di 32 anni.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati sottotenenti di vascello (FM) in servizio permanente effettivo ».

(*È approvato*).

ART. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, i capitani, i quali sono stati esclusi dalla valutazione per la promo-

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1979

zione al grado superiore perché non in possesso delle due lauree richieste al terzo comma, abrogato dalla presente legge, dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e che hanno compiuto quattro anni di permanenza nel grado, sono promossi anche in soprannumero al grado superiore con decorrenza di anzianità nel grado dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (595).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifica all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito,

della marina e dell'aeronautica » (approvato dal Senato) (770).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della marina militare » (approvato dal Senato) (1068).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Amarante, Angelini, Baldassi, Bandiera, Baracetti, Bernini, Caccia, Caiati, Caroli, Cerioni, Cerquetti, Cravedi, Dal Castello, De Poi, La Torre, Lo Bello, Lodolini Francesca, Manfredi Manfredo, Natta, Perrone, Pierino, Scarlato, Tassone, Tesi, Zanini, Zoppi.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO